

Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Febbraio 2010

□ Comunicato n. 9/2009

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213

[“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. \(10G0013\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n.25 del 1 febbraio 2010)

□ Comunicato n. 10/2009

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5

[“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego \(rifusione\). \(10G0018\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n.29 del 5 febbraio 2010)

□ Comunicato n. 11/2009

CIRCOLARE 27 novembre 2009, n. 9 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

[“Decreto legislativo n. 150 del 2009 - Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale - prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme. \(10A01108\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2010)

□ Comunicato n. 12/2009

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 6

[“Riorganizzazione del Centro di formazione studi \(FORMEZ\), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. \(10G0025\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8 febbraio 2010)

□ Comunicato n. 13/2009

DECRETO 23 dicembre 2009 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

[“Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche. \(10A01657\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2010)

□ Comunicato n. 14/2009

CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 7 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE

[“Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Controlli sulle assenze per malattia. \(10A02093\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010)

□ Comunicato n. 15/2009

ERRATA-CORRIGE

[“Comunicato relativo alla circolare 12 novembre 2009, n. 7/2009, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante: «Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Controlli sulle assenze per malattia». \(Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2010\). \(10A02400\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2010)

□ Comunicato n. 16/2009

LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25

[“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. \(10G0042\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010 - Suppl. Ordinario n.39)

□ Comunicato n. 17/2009

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194

[“Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 \(in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009\), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 \(in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1\), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». \(10A02575\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010 - Suppl. Ordinario n.39)

□ Comunicato n. 18/2009

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – PARERE DEL 12.02.2010

[Trattenimento in servizio dei dipendenti degli enti pubblici](#)

[\(si veda approfondimento\)](#)

APPROFONDIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – PARERE DEL 12.02.2010

Trattenimento in servizio dei dipendenti degli enti pubblici

(nota di Giuseppe Bredice)

Come si ricorderà, con il decreto legge n. 112/08, convertito con legge n. 133/08, veniva riformulata la disposizione dell'art. 16 del Decreto legislativo n. 503/1992, riguardante il biennio di permanenza in servizio dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici.

Tale periodo, ora, non è più automaticamente riconosciuto: l'articolo 16 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 prevede, infatti, la valutazione, da parte dell'Amministrazione, dell'eventuale istanza concernente il biennio aggiuntivo.

Di talchè, la richiesta del dipendente, da presentare dai 24 ai 12 mesi prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal regime vigente, viene, adesso, valutata dall'ente, che ha facoltà di accoglierla in base alle esigenze organizzative e alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

Il legislatore è quindi intervenuto sull'istituto dell'opzione del biennio aggiuntivo di servizio, indicando il predetto termine entro cui presentare le istanze da parte degli interessati.

Ciò posto, tornando ora al documento preso in esame, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato, al riguardo, che l'amministrazione "**può decidere**" **di derogare al termine indicato dalla norma.**

Tuttavia, precisa la Funzione Pubblica, in tal caso, **l'amministrazione dovrà dare comunicazione a tutti gli interessati della riapertura del termine e, quindi, della possibilità di presentare domanda di trattenimento in servizio.**

Si coglie l'occasione per ricordare, al riguardo, la circolare n. 4/09 della Funzione Pubblica, la quale, nell'evidenziare la norma secondo cui "le pubbliche amministrazioni possono - a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente- risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale", ne precisava altresì l'ambito soggettivo di applicazione.



In particolare:

- la norma si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- la norma si applica anche nei confronti del personale dirigenziale;
- la disposizione esclude dal campo di applicazione "i professori universitari"
- non sono stati invece approvati gli emendamenti concernenti l'esclusione dei ricercatori universitari, a tenore dei quali "dopo le parole "ai professori universitari [si doveva] aggiungere "ai ricercatori universitari e alle figure a questi equiparate di cui all'art. 1 comma 2, della legge n. 230/2005".

LEGGE N. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) – Art. 2 comma 222

Nuova disciplina per i beni immobili di Enti pubblici fra cui le Università

(Commento a cura dell'Avv. Ubaldo Perrucci, avvocato dello Stato in quiescenza)

La fonte normativa.

L' art. 2 comma 222 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha introdotto rilevanti modificazioni alla disciplina degli immobili posseduti o detenuti da tutti gli enti pubblici, a partire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Agenzie di vario genere, anche fiscali. Tale norma richiama espressamente le Amministrazioni dello Stato di cui all'art.1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, tra le quali figurano espressamente "le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative" nonché "le istituzioni universitarie", per cui non vi è dubbio che essa riguardi, tra gli altri enti pubblici, le Università statali indipendentemente dal fatto che si tratti di enti pubblici dotati di propria personalità giuridica.

L'obbligo di segnalazione.

Tali enti hanno anzitutto, secondo la norma citata, un obbligo di segnalare all'Agenzia del demanio *entro il 31 gennaio di ogni anno* la previsione, estesa a tutto il triennio successivo, del fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da essi occupate non più necessarie allo svolgimento della propria attività, allo scopo evidente di concentrare in un solo organo, che ha natura di ente pubblico economico (ai sensi dell'art 1 primo comma lett. f del D. Lgs. 3 luglio 2003 n.173) ma sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze (art.



60 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300) l'intera politica gestionale e allocativa dei beni immobili pubblici.

Inoltre entro il 31 gennaio 2011 tali enti hanno l'obbligo di comunicare alla predetta Agenzia del demanio le istruttorie già in corso per reperire immobili in locazione.

La norma si esprime col verbo "comunicano", ma sembra evidente che non si tratta di una semplice previsione o raccomandazione in quanto, come vedremo più oltre, per la mancata comunicazione come per altre violazioni della disposizione in esame sono previste conseguenze anche sanzionatorie o parasanzionatorie di un certo rilievo.

A sua volta l'Agenzia delle entrate, dopo aver verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi del contenimento della spesa pubblica più volte conclamati : a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato, ovvero trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare ; b) verifica tramite indagini di mercato la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi individuati dalle predette amministrazioni come necessari al loro fabbisogno ; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza già sottoscritti dalle predette amministrazioni ; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere. Ne consegue che i contratti di locazione già in atto continuano alle stesse condizioni originarie fino alla naturale scadenza, ma non possono essere rinnovati o prorogati se non con l'intervento attivo dell'Agenzia del demanio.

Di particolare rilievo è la disposizione secondo cui è *nullo* ogni contratto di locazione (verosimilmente sia attivo che passivo) non stipulato dall'Agenzia del demanio a decorrere dall'entrata in vigore della legge, cioè dal 1° gennaio 2010. Trattasi con ogni evidenza di nullità che si verifica di diritto e quindi indipendentemente da eccezioni di terzi, per il solo fatto che i contratti di locazione siano stipulati da soggetti diversi; quindi non solo dalle amministrazioni interessate, ma anche da enti strumentali delle medesime come fondazioni e simili.

La costituzione del fondo unico destinato alle spese per locazioni.

Nello stato di previsione della spesa che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà affrontare per canoni di locazione di immobili da assegnare alle predette amministrazioni dello Stato è istituito un fondo unico nazionale, cui, per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare, le predette amministrazioni comunicano annualmente (verosimilmente, per coerenza, entro il 31 gennaio previsto per l'indicazione del fabbisogno allocativo) l'importo dei canoni locativi (si intende passivi, tanto è vero che le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione).



In sede di prima applicazione, dato che la comunicazione iniziale avverrà ormai non prima del 1° gennaio 2011 (nè poteva avvenire prima in quanto la legge è entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2010) è prevista con anticipo di sei mesi, e cioè entro il 30 giugno 2010, la comunicazione all’Agenzia del demanio dell’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi *utilizzati a qualsiasi titolo* ; vale a dire, non solo a titolo privatistico di locazione, affitto o comodato, ma anche a titolo di concessione da parte di altri enti pubblici quali Comuni, Province e Regioni.

Sulla base di tali comunicazioni l’ Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi trasmettendolo sia alle amministrazioni interessate sia al Dipartimento del tesoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Non è precisato lo scopo della trasmissione agli enti interessati ma sembra logico ritenere che ciò consenta una sorta di contraddittorio affinché tali enti possano segnalare sia al Ministero dell’economia e delle finanze sia all’Agenzia del demanio eventuali inesattezze, disguidi od altro, certamente possibili nell’ambito di un’attività tanto complessa e multiforme.

Gli interventi di manutenzione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni interessate devono anche comunicare all’Agenzia del demanio gli interventi di manutenzione effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato loro concessi in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, *indicando l’ammontare dei relativi oneri*. La disposizione non aggiunge altro ma si ritiene opportuno che sia indicato altresì il capitolo di bilancio con cui si è fatto o si ritiene di farvi fronte onde evitare possibili rilievi da parte degli organi di controllo.

L’elenco identificativo di tutti i beni immobili non di terzi.

La scadenza più ravvicinata è senza dubbio quella del 30 marzo 2010, poiché entro tale data, che coincide col novantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge, tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono a qualunque titolo immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici devono trasmettere al Dipartimento del tesoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco identificativo dei predetti beni. E’ dunque evidente che la previsione non riguarda solo gli immobili dello Stato ricevuti in uso, gratuito od oneroso, ma anche quelli *acquisiti con proprie disponibilità* dagli enti pubblici cui la legge si riferisce, o *eventualmente da essi ricevuti per donazioni, lasciti ereditari, comodati, od anche acquisiti per usucapione*.

Qualche dubbio può solo sussistere per beni immobili non ancora formalmente acquisiti ma che le amministrazioni interessate si siano impegnate ad acquisire ; ma poiché il criterio è quello della “utilizzazione” o “detenzione” è ragionevole ritenere che questi ultimi rientrino nell’obbligo di segnalazione al Ministero solo se già utilizzati o detenuti al 1° gennaio 2010. Nessuna disposizione della legge, invece, contempla l’ipotesi che alcuni di tali enti abbiano in corso procedure (concessioni, appalti, ecc.) destinati ad acquisire nuove proprietà immobiliari, ma è auspicabile che siano emanate in proposito le necessarie istruzioni da parte degli organi competenti, cioè dal Ministero dell’economia e delle finanze, eventualmente di concerto con altri Ministeri interessati e fra questi il Ministero dell’università e della ricerca., al fine di evitare ritardi e paralisi dannose per gli stessi enti.

Non solo precisate dalla legge le modalità con cui deve essere redatto il detto “elenco identificativo”, ma è consigliabile che esso avvenga, indicando non solo le caratteristiche, la consistenza e l’ubicazione del bene immobile ma anche i suoi dati catastali aggiornati, e se possibile il suo valore attuale in relazione allo scopo dichiarato che è quello di costituire un vero e proprio inventario nazionale, *salve le diverse modalità che il direttore dell’Agenzia del demanio deve impartire al riguardo.* A tal fine può essere necessario, preliminarmente, assumere informazioni presso la sede regionale competente della predetta Agenzia del demanio.

Il valore attuale dei beni immobili assume rilevanza in quanto il Dipartimento del tesoro intende, sulla base di detto elenco, redigere un rendiconto patrimoniale dello Stato, non più come in passato, sulla base di valori stabiliti in un determinato momento storico e quindi spesso obsoleti, bensì a valori di mercato, come previsto dall’art. 6 comma 8 lett. e) del D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43 nonché del conto generale dello Stato previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 7 agosto 1997 n. 279.

Successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni interessate di cui si è detto devono comunicare al Dipartimento del tesoro presso il Ministero delle finanze le eventuali variazioni intervenute nell’utilizzo e nelle detenzione di beni immobili, siano essi dello Stato, propri o di terzi.

Di particolare rilievo è la previsione della legge secondo cui qualora emerga l’esistenza di immobili *di proprietà dello Stato* non in gestione all’Agenzia del demanio, essi rientrano nella gestione dell’Agenzia ; il che significa che , per detta tipologia di beni, non è più ammessa come in passato una gestione diretta da parte degli enti assegnatari, i quali pertanto non potranno pretendere canoni o altri compensi per il relativo utilizzo da parte di terzi.

E’ anche stabilito che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, possa estendere l’obbligo di comunicazione ad altre *forme di attivo* quali potrebbero essere, in via del tutto esemplificativa e per ora ipotetica, brevetti, marchi ecc.



Inadempimento e sanzioni.

Per quanto riguarda l'inadempimento degli obblighi di comunicazione e di trasmissione previsti dalla legge non sono previste distinzioni o specificazioni, e quindi è da ritenere che l'Agenzia del demanio, allorché rileva inadempimento ad uno qualsiasi di tali obblighi abbia l'onere di effettuare la *segnalazione alla Corte dei conti*.

In altre parole tale segnalazione può riguardare l'inadempimento, sia dell'obbligo di comunicazione dei dati riguardanti le necessità locative e le locazioni già in atto, da inviare all'Agenzia del demanio, sia dell'obbligo riguardante l'utilizzo di immobili di terzi detenuti a qualsiasi titolo, da inviare anch'essi all'Agenzia del demanio, sia dell'obbligo di comunicazione dei dati riguardanti gli interventi manutentivi e relativi oneri per immobili di proprietà dello Stato o di terzi, da inviare ancora una volta all'Agenzia del demanio, sia, infine e soprattutto, dell'obbligo di invio dell'elenco identificativo dei beni di proprietà dello Stato, dei medesimi enti o di terzi utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, da inviare al Dipartimento del tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò peraltro presuppone che sussista uno stretto collegamento fra Dipartimento del tesoro ed Agenzia del demanio al fine di comunicarsi reciprocamente i dati significativi sia relativamente agli adempimenti effettuati sia relativamente agli eventuali inadempimenti da parte di un grandissimo numero di soggetti interessati.

D'altra parte non è prevedibile quali iniziative possano essere assunte, in tali casi, dalla procura della Corte dei conti, per cui non si tratta di una sanzione vera e propria ma piuttosto di una minaccia di sanzioni che non spettano certo all'Agenzia del demanio né al Ministero, salva la possibilità di quest'ultimo di rivedere o ridurre gli abituali finanziamenti pubblici.

* Commenti di: Avv. Giuseppe Bredice; Avv. Raffaele Moscuza; Dott.ssa Michela Brioschi - Politecnico di Milano ;

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.